II TRIBUNALE DI UDINE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott. Francesco VENIER Presidente

Dott. Mimma GRISAFI Giudice rel.

Dott. Andrea ZULIANI Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al numero 6/08 Esdeb. promosso da
A con l'avv. G. RIva con ricorso depositato in data 31/3/08
per l'ottenimento della esdebitazione ai sensi dell'art. 142 l.f.,come modificato
dal D.Lqs 9/1/06 nh.5 e D.lqs 12/9/07 n. 169;

- rilevato che la procedura fallimentare a carico della società B snc di A & C. snc, di cui la ricorrente era socia, è stata chiusa con decreto di data 9/9/05;
- rilevato che il ricorso è stato depositato dopo l'entrata in vigore del D.lgs 12/9/07 n.169;
- rilevato *in limine* che, a norma dell'art. 19 d.lgs. 12 settembre 2007 n. 169 ("Disciplina transitoria in materia di esdebitazione"), le disposizioni in tema di esdebitazione si applicano retroattivamente anche alle procedure di fallimento aperte in data precedente alla entrata in vigore della riforma, a condizione che le stesse siano *pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5,* ossia al 16 luglio 2006 (comma 1), mentre il termine di un anno dall'entrata in vigore (1/1/08) del D.lgs 12/9/07 è stato ivi previsto solo per le procedure fallimentari di cui al comma 1 (ossia "pendenti" alla data del 16/7/06) chiuse alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 169/07 (ossia il 1. gennaio 2008);

- rilevato altresì che tale principio risulta ribadito e ulteriormente chiarito

dall'art. 22 comma 4 del medesimo d.lgs. 169/07 cit. ("Entrata in vigore e

disciplina transitoria"), il quale stabilisce al IV comma che l'art. 19, sopra

citato, si applica alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in

vigore del d. lgs. 5/06, pendenti o chiuse alla data di entrata in vigore del

decreto 169/07, ossia al 1. gennaio 2008;

- ritenuto pertanto che l'esdebitazione non può essere ottenuta dal ricorrente

dal momento che è relativa a procedura fallimentare chiusa nel 1995 e quindi

ben prima dell'entrata in vigore delle novelle del 2006 e del 2007;

- ritenuto che detta disciplina transitoria è coerente con lo spirito dell'istituto

della esdebitazione e con le sue finalità, considerato che in regime normale è

un beneficio che non può essere comunque richiesto dal fallito oltre l'anno

successivo alla chiusura della procedura fallimentare, non solo per "ragioni di

certezza dei rapporti giuridici", ma soprattutto perchè, come si legge nella

relazione ministeriale riferita al D.lgs n.5/06, "l'obiettivo è quello di recuperare

l'attività economica del fallito per permettergli un nuovo inizio, una volta

azzerate tutte le posizioni debitorie".

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

In Udine, 11/7/08

Il Presidente

Il Giudice est.

2